

L.R. 52/1980, art. 3

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 17
gennaio 1989, n. 54

Regolamento per l'utilizzo delle attrezzature di fotocoproduzione da parte dei gruppi consiliari

Modifiche approvate da:

Delibera U.P. Consiglio regionale 16/7/1991, n. 240

Delibera U.P. Consiglio regionale 21/2/2006, n. 195

Delibera U.P. Consiglio regionale 23/2/2010, n. 196

Delibera U.P. Consiglio regionale 21/5/2014, n. 147

Delibera U.P. Consiglio regionale 16/3/2016, n. 335

Art. 1

Il Consiglio regionale mette a disposizione dei gruppi consiliari le attrezzature in dotazione per la fotocoproduzione di documenti e atti riguardanti l'attività dei gruppi medesimi.

I singoli Consiglieri che avranno necessità di usufruire di dette attrezzature dovranno farlo a mezzo del rispettivo gruppo.

Art. 2

Le attrezzature utilizzabili sono unicamente quelle fornite di appositi contatori che richiedono, per il loro funzionamento, un codice personale identificativo¹.

Art. 3²

I Presidenti dei gruppi consiliari comunicano alla Segreteria generale l'elenco dei consiglieri appartenenti al gruppo e del personale assegnato al medesimo, autorizzati

¹ Parole sostituite dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/3/2016, n. 335, a decorrere dalla data di attivazione delle nuove fotocopiatrici multifunzione.

² Articolo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/3/2016, n. 335, a decorrere dalla data di attivazione delle nuove fotocopiatrici multifunzione.

all'uso delle attrezzature di fotocopie di documenti con spesa a carico del bilancio consiliare. Deve altresì essere comunicata ogni eventuale successiva variazione dei nominativi, con indicazione della relativa decorrenza.

Art. 4^{3 4}

Sono stabiliti i seguenti limiti annuali di spesa a carico del bilancio del Consiglio:

- Euro 300,00 (trecento/00)⁵ per ciascun gruppo;
- Euro 150,00 (centocinquanta/00)⁶ per ciascun componente il gruppo stesso.

Art. 5^{7 8}

Il superamento dei limiti di cui all'articolo 4, come quantificato dagli uffici della Segreteria generale, dovrà essere restituito dai gruppi consiliari in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente bancario ad esso intestato.⁹ La spesa complessiva per le fotocopie di ciascun gruppo sarà calcolata in base ai costi effettivi previsti dai contratti stipulati dal Consiglio Regionale relativamente ai servizi di fornitura in locazione di apparecchi fotocopiatrici.

I relativi importi saranno periodicamente comunicati ai gruppi consiliari a cura della Segreteria Generale del Consiglio Regionale.

Art. 6^{10 11}

(ABROGATO)

³ Articolo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/7/1991, n. 240.

⁴ Articolo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 21/2/2006, n. 195, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

⁵ Parole sostituite dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 21/2/2006, n. 195, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

⁶ Parole sostituite dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 21/2/2006, n. 195, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

⁷ Articolo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/7/1991, n. 240.

⁸ Articolo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 23/2/2010, n. 196.

⁹ Periodo sostituito dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 21/5/2014, n. 147.

¹⁰ Articolo abrogato dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/7/1991, n. 240.

¹¹ Articolo abrogato dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 16/3/2016, n. 335, a decorrere dalla data di attivazione delle nuove fotocopiatrici multifunzione.